



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

(Provincia di Caserta)

**REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE
SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA STABILITE DALL'ART. 36 DEL D.LVO
50/2016 DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO**

(Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 30.11.2018)

INDICE

Titolo Primo -	Principi Generali	6
Art. 1	Oggetto e ambito di applicazione	6
Art. 2	Principi generali.....	6
Art. 3	Determina a contrarre	7
Art. 4	La motivazione dell'affidamento	7
Art. 5	La partecipazione delle realtà imprenditoriali di minor dimensione	8
Art. 6	La trasparenza degli atti	8
Titolo Secondo -	Norme per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria come definite all'art. 35 del D.L.vo 50/2016	9
Parte I -	Principi	9
Art. 7	I requisiti generali e speciali per l'affidamento dei lavori	9
Art. 8	Il principio di economicità.....	9
Art. 9	Il principio di rotazione.....	10
Art. 10	Condizioni di urgenza.....	11
Parte II -	Affidamenti dei lavori, servizi e forniture (con l'eccezione dei servizi di ingegneria, architettura e legali) fino alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 36 del D.L.vo 50/2016.....	12
Art. 11	Premessa	12
Art. 12	Determinazione dei corrispettivi da porre a base d'asta	12
Art. 13	Affidamenti di importo inferiore ed uguale a 1.000,00 euro.....	12
Art. 14	Affidamenti di importo superiore a 1.000,00 euro ed inferiore o uguale a 5.000,00 euro.....	13
Art. 15	Affidamenti di importo superiore a 5.000,00 euro ed inferiore a 20.000,00 euro	14
Art. 16	Affidamenti di importo superiore a 20.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro	15
Art. 17	Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 150.000 euro	16
Art. 18	Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria definita all'art. 35 comma 1 lettere c) e d) del D.L.vo 50/2016	17
Art. 19	Lavori di somma urgenza	17
Art. 20	Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 2.000.000,00 euro	19
Art. 21	Procedure ordinarie	19
Parte III -	Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura fino alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 36 del D.L.vo 50/2016.....	21
Art. 22	Premessa	21

Art. 23	Definizione dei servizi di ingegneria ed architettura	21
Art. 24	Attività di supporto alla progettazione ed al RUP.....	22
Art. 25	Continuità nella progettazione e accettazione progettazione svolta.....	22
Art. 26	Divieto subappalto relazione geologica	22
Art. 27	Cauzione provvisoria e coperture assicurative	23
Art. 28	Determinazione dei corrispettivi da porre a base d'asta	23
Art. 29	Prestazioni specialistiche e suddivisione degli affidamenti	23
Art. 30	Inapplicabilità dell'obbligo di acquisizione dei servizi di ingegneria ed architettura tramite il mercato elettronico	24
Art. 31	Affidamenti di importo inferiore ed uguale a 1.000,00 euro.....	24
Art. 32	Affidamenti di importo superiore a 1.000,00 euro ed inferiore o uguale a 5.000,00 euro.....	24
Art. 33	Affidamenti di importo superiore a 5.000,00 euro ed inferiore a 20.000,00 euro	25
Art. 34	Affidamenti di importo superiore a 20.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro	26
Art. 35	Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di servizi di ingegneria ed architettura di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro.....	27
Art. 36	Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di servizi di ingegneria ed architettura di importo pari o superiore a 100.000,00 euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria.....	28
Art. 37	Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di servizi di ingegneria ed architettura di importo pari o superiore a 100.000,00 euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria.....	28
Art. 38	Procedure ordinarie	29
Parte IV -	Concorsi di progettazione e di idee per l'Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura	30
Art. 39	Premessa	30
Art. 40	I valori dei concorsi di progettazione	30
Art. 41	Requisiti.....	31
Art. 42	Concorso di idee.....	32
Art. 43	Concorso di progettazione	32
Art. 44	I gradi del Concorso	32
Art. 45	Procedura Aperta	33
Art. 46	Procedura ristretta (sotto la soglia di rilevanza comunitaria).....	33
Art. 47	Il Responsabile Unico del Procedimento	33
Art. 48	Coordinatore del Concorso	33
Art. 49	Segreteria tecnica.....	34
Art. 50	Giuria	34
Art. 51	Partecipanti.....	34
Art. 52	Contenuti del Bando	35
Art. 53	Risposte ai quesiti.....	35

Art. 54	Esame preliminare.....	35
Art. 55	Montepremi.....	35
Art. 56	I lavori della Giuria.....	37
Art. 57	Mostra degli elaborati e pubblicazione.....	38
Art. 58	Diritti d'autore.....	38
Parte V -	Indagini di mercato, confronto competitivo e criterio di valutazione delle offerte.....	39
Art. 59	Indagine di mercato.....	39
Art. 60	Il confronto competitivo.....	40
Art. 61	Criterio di valutazione delle offerte.....	41
Art. 62	Stipula del contratto.....	42
Parte VI -	Norme per la costituzione e la tenuta degli elenchi degli operatori economici.....	43
Art. 63	Premessa.....	43
Art. 64	Oggetto.....	43
Art. 65	Modalità di iscrizione.....	43
Art. 66	Categorie di lavori, servizi e forniture.....	44
Art. 67	Requisiti richiesti.....	44
Art. 68	Accoglimento dell'istanza.....	44
Art. 69	Validità dell'iscrizione, Variazioni e Aggiornamenti all'elenco.....	45
Art. 70	Riduzione e Sospensione dell'iscrizione.....	45
Art. 71	Cancellazione dall'elenco.....	45
Art. 72	Modalità e procedure.....	46
Art. 73	Avviso di costituzione dell'Elenco.....	46
Titolo Terzo -	Le commissioni di gara.....	47
Art. 74	Premessa.....	47
Art. 75	Commissioni con commissari interni.....	47
Art. 76	Commissioni con commissari desunto dall'Albo ANAC.....	47
Art. 77	Rinnovo del procedimento di gara.....	48
Art. 78	Incompatibilità con il ruolo di commissario di gara.....	48
Art. 79	Spese per commissari di gara.....	48
Art. 80	Periodo transitorio.....	49
Titolo Quarto -	Norme finali.....	50
Art. 81	Trattamento dei dati personali.....	50
Art. 82	Norme di coordinamento.....	50
Art. 83	Norme di aggiornamento.....	50

Art. 84 Entrata in vigore 50

Titolo Primo - Principi Generali

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le attività relative alla formazione dell'elenco degli operatori economici di fiducia dell'Ente ed ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice") e alle indicazioni fornite dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, e dal Piano Triennale Anticorruzione 2018-2020 del Comune di Santa Maria a Vico.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dal Comune di Santa Maria a Vico per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi:
 - a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
 - c) nei settori speciali, in quanto compatibile.
3. Il presente Regolamento, inoltre, vuole rappresentare uno strumento unico ed organico di tutta la disciplina degli affidamenti del Comune di Santa Maria a Vico, con l'eccezione dei servizi legali.

Art. 2 Principi generali

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti possono applicare altresì le disposizioni di cui all'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici sulle clausole sociali.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Codice e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, secondo le seguenti modalità:
 - a. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
 - b. per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno venti operatori economici per i lavori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
 - c. per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
 - d. per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a) del Codice.
3. Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascuno acquisto, è nominato un Responsabile del Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie del RUP ai sensi dell'art.31 del Codice.
4. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento

garantisce, in aderenza:

- a. al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b. al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c. al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d. al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e. al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f. al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g. al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h. al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i. al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
 - j. ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
 - k. al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Santa Maria a Vico.
5. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

Art. 3 Determina a contrarre

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici sono precedute dalla Determina a Contrarre del Responsabile del Settore.
2. Nella Determina a Contrarre il Responsabile del Settore individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Art. 4 La motivazione dell'affidamento

1. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, il Responsabile Unico del Procedimento motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
2. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, il Responsabile del Settore può

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

3. In caso di affidamento diretto l'obbligo di motivazione può essere sostituito dal riferimento a questo Regolamento.

Art. 5 La partecipazione delle realtà imprenditoriali di minor dimensione

1. Il Responsabile del Procedimento deve tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 6 La trasparenza degli atti

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162 del Codice, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
3. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
4. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo, decorre dal momento in cui gli atti di esclusione sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.
5. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
6. Gli atti di cui al presente articolo recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5 del Codice, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.
7. Gli atti relativi al procedimento di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.
8. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse.
9. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice).

Titolo Secondo - Norme per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria come definite all'art. 35 del D.L.vo 50/2016

Parte I - Principi

Art. 7 I requisiti generali e speciali per l'affidamento dei lavori

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti minimi di:
 - a. idoneità professionale: attestazione dell'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b. capacità economica e finanziaria: dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta una copertura assicurativa contro i rischi professionali di importo pari a quello oggetto dell'affidamento;
 - c. capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
2. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

Art. 8 Il principio di economicità

1. Il principio di economicità costituisce l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto.
2. L'economicità del procedimento è garantita, in generale, mediante un confronto con la spesa per precedenti affidamenti o con il corrispettivo riconosciuto da altre amministrazioni per affidamenti analoghi o, se ritenuto opportuno, mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
3. In generale il Responsabile Unico del Procedimento, salvo quanto previsto al comma precedente, per gli affidamenti diretti può invocare il principio di economicità senza ulteriore motivazione:
 - a. Per le forniture quando lo sconto minimo è almeno pari al 15% rispetto ai prezzi di listino praticati;
 - b. Per i servizi di ingegneria, architettura ed ingegneria quando lo sconto minimo è almeno pari al 40% della parcella definita dall'applicazione del D.M. del Ministero della Giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143;
 - c. Per i servizi di geologia quando lo sconto minimo è almeno pari al 40% della parcella definita dall'applicazione del D.M. del Ministero della Giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143;
 - d. Per i lavori edili e stradali quando lo sconto minimo è almeno pari al 30% del prezzo definito dall'applicazione del prezzo desunto dall'utilizzo del Prezzario Opere Pubbliche della Regione Campania vigente al momento dell'elaborazione della stima economica;
 - e. Per i lavori impiantistici quando lo sconto minimo è almeno pari al 20% del prezzo definito dall'applicazione del prezzo desunto dall'utilizzo del Prezzario Opere Pubbliche della Regione Campania vigente al momento dell'elaborazione

della stima economica;

- f. Per i servizi sociali lo sconto minimo è fissato pari al 5% rispetto al prezzo desunto da precedenti affidamenti;
 - g. Per i servizi non rientranti nelle condizioni di cui ai punti precedenti lo sconto minimo è fissato pari al 5% rispetto al prezzo desunto da precedenti affidamenti.
4. Resta comunque nella facoltà del Responsabile del Procedimento motivare il discostarsi dai riferimenti di cui al comma precedente dando atto delle particolari condizioni delle prestazioni da affidare e/o delle caratteristiche curriculari dell'affidatario.
 5. La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, potrà definire nuovi riferimenti economici per l'applicazione del principio di economicità.

Art. 9 Il principio di rotazione

1. La rotazione è finalizzata ad evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento, nel rispettare il principio di rotazione deve contemperare tutte le esigenze dell'azione amministrativa, tra cui il principio di efficacia.
3. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.
4. Il principio di rotazione comporta, in linea generale, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. Al fine di evitare che l'operatore economico affidatario di una prestazione, sapendo che non sarà reinvitato a partecipare all'affidamento successivo, operi senza la necessaria efficienza, il Responsabile Unico del Procedimento può invitare a partecipare ad una procedura negoziata, in aggiunta al numero minimo fissato dal presente regolamento, il precedente affidatario che si sia comportato in modo corretto ed efficiente.
5. Il rispetto del principio di rotazione, espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, del Codice, fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente e debba essere previsto già negli atti del precedente affidamento.
6. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
7. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
8. La selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di gara deve avvenire, di norma e salvo giustificata motivazione in caso contrario, col metodo del sorteggio alla presenza di due testimoni tra i dipendenti in servizio presso l'Ente o del Responsabile Anticorruzione. I soggetti che partecipano al sorteggio sono tenuti alla segretezza sulle identità degli operatori economici invitati fino alla data di scadenza della presentazione delle offerte.
9. Comunque nessun operatore economico può essere invitato a più di tre procedure negoziate nell'arco di tre anni solari per ciascuna classe di importo definita in questo regolamento, a meno che non si esaurisca prima il lotto dei potenziali partecipanti desumibili dall'elenco degli operatori economici di fiducia. Il presente divieto non si applica se nella procedura negoziata si invitano tutti gli operatori economici che hanno presentato domanda alla manifestazione d'interesse e/o a tutti gli operatori economici iscritti nell'elenco delle ditte di fiducia.

10. In caso di procedure sul MEPA il rispetto del principio di rotazione degli inviti è garantito dalla piattaforma.
11. Al fine di aumentare la probabilità di ruotare i concorrenti da selezionare nelle procedure negoziate, il Responsabile Unico del Procedimento seleziona, col criterio del sorteggio, un numero di operatori economici da invitare a presentare offerta almeno doppio rispetto a quello minimo indicato dalla norma, a condizione che vi siano operatori economici qualificati in numero sufficiente per rispettare tale disposizione.
12. Nessun operatore economico può essere destinatario di affidamenti diretti, non preceduti da indagine di mercato, per un importo complessivo annuale superiore ad € 40.000,00, salvo casi eccezionali per i quali va data una particolare motivazione.
13. Per gli affidamenti diretti, non preceduti da un'indagine di mercato, ciascun operatore economico non può essere affidatario nell'arco di tre anni solari di più di:
 - a. n. 3 affidamenti di importo inferiore o uguale a 5.000,00 euro;
 - b. n. 2 affidamenti di importo superiore a 5.000,00 euro e inferiore o uguali a 15.000,00 euro;
 - c. n. 1 affidamento di importo inferiore a 15.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 euro.
14. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice.

Art. 10 Condizioni di urgenza

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, qualora ricorrano condizioni di urgenza, potrà procedere all'affidamento diretto semplificato di servizi, forniture e lavori fino all'importo di € 40.000,00.
2. I casi di urgenza, che devono avere il carattere di eccezionalità e di non immediata prevedibilità, sono da ricondursi a:
 - a. problema igienico sanitari;
 - b. pericolo per la salute pubblica e/o privata;
 - c. messa in sicurezza urgente di un bene pubblico;
 - d. rimozione di una condizione di pericolo;
 - e. necessità di garantire l'erogazione di un pubblico servizio;
 - f. servizi sociali.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento, in caso di affidamento in condizioni di urgenza, dovrà, nel provvedimento di affidamento, adeguatamente motivare il mancato ricorso alle procedure ordinarie di seguito definite.
4. In quest'ultimo caso si può derogare il principio di rotazione subordinandolo all'affidabilità dell'operatore economico ed alla capacità di rispondere con immediatezza alla richiesta di intervento.

Parte II - Affidamenti dei lavori, servizi e forniture (con l'eccezione dei servizi di ingegneria, architettura e legali) fino alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 36 del D.L.vo 50/2016

Art. 11 Premessa

1. Questa parte del Regolamento disciplina le condizioni e le regole interne all'amministrazione del Comune di Santa Maria a Vico relative agli affidamenti dei lavori, servizi (con l'eccezione dei servizi di ingegneria, architettura e legali) e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro e per fasce di importo così definite:
 - a. Importo inferiore o uguale a 1.000,00 euro;
 - b. Importo superiore a 1.000,00 euro ed inferiore ed uguale a 5.000,00 euro;
 - c. Importo superiore a 5.000,00 euro ed inferiore ed uguale a 20.000,00 euro;
 - d. Importo superiore a 20.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro.

Art. 12 Determinazione dei corrispettivi da porre a base d'asta

1. I corrispettivi da porre a base d'asta sono calcolati utilizzando:
 - a. Prezzario Opere Pubbliche della Regione Campania vigente al momento dell'elaborazione del progetto definitivo;
 - b. Prezzari ufficiali di altre organizzazioni pubbliche;
 - c. Prezzi desunti da precedenti affidamenti;
 - d. Listini ufficiali;
 - e. Analisi dei prezzi eseguite utilizzando:
 - per la manodopera ed i materiali i prezzi desunti dalla "Commissione regionale per il rilevamento dei costi dei materiali, dei trasporti e dei noli, istituita con circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 505 del 28.1.77" istituita presso il "Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata";
 - per la produttività del personale i valori medi desunti dal prezzario opere pubbliche della Regione Campania per lavorazioni similari;
 - per l'utile d'impresa l'incidenza del 10%;
 - per l'incidenza delle spese generali l'incidenza del 15%.

Art. 13 Affidamenti di importo inferiore ed uguale a 1.000,00 euro

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo inferiore o uguale a 1.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto senza passare per il mercato elettronico della PA istituito presso CONSIP S.p.A..
2. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - a. tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
 - b. tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - c. continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - d. miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.
3. La soglia di € 1.000,00 è da intendersi al netto dell'IVA.
4. Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.
5. Gli affidamenti di importo inferiore o uguale ad € 1.000,00 dovranno essere preferenzialmente rivolti a micro, piccole e

medie imprese anche prive di pregressa esperienza, seppur dotate dei requisiti previsti dal Codice e dal presente regolamento.

6. L'affidatario è esonerato dal presentare la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del Codice.
7. L'affidatario è esonerato dal presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice ricorrendo le condizioni dettate dal comma 11 del citato art. 103 del Codice.
8. Si procederà alla verifica dei requisiti autocertificati a campione, con l'eccezione della regolarità contributiva che sarà verificata prima di procedere per ogni affidamento.
9. Nel caso di servizi e forniture potrà comunque essere accettata l'autocertificazione delle regolarità contributiva ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, del d.l. 70/2011. L'autocertificazione così presentata è soggetta ad obbligo di verifica.

Art. 14 Affidamenti di importo superiore a 1.000,00 euro ed inferiore o uguale a 5.000,00 euro

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 1.000,00 euro ed inferiore a 5.000,00 può avvenire tramite in maniera diretta e semplificata.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore economico facendo ricorso ai seguenti strumenti secondo l'ordine in cui sono riportati:
 - a. Mercato Elettronico, procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP, altra piattaforma di Mercato Elettronico fornita dalla Centrale di Committenza regionale o altra piattaforma comunque costituita;
 - b. Albo Fornitori e Professionisti di fiducia del Comune di Santa Maria a Vico, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei seguenti principi definiti;
 - c. Indagine di mercato finalizzata ad individuare la miglior offerta secondo le condizioni di cui al presente Regolamento;
 - d. Consultazione tramite motori di ricerca e/o conoscenza diretta.
3. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - a. tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
 - b. tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - c. continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - d. miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.
4. Le soglie di € 1.000,00 e € 5.000,00 sono da intendersi al netto dell'IVA.
5. L'affidatario è esonerato dal presentare la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del Codice.
6. L'affidatario è esonerato dal presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice ricorrendo le condizioni dettate dal comma 11 del citato art. 103 del Codice.
7. Gli affidamenti di importo superiore ad € 1.000,00 ed inferiore ad € 5.000,00 dovranno essere preferenzialmente affidati a micro, piccole e medie imprese prive di particolare esperienza in relazione alla complessità delle prestazioni da eseguire, ciò al fine di allargare la concorrenza e consentire la formazione di un curriculum affidamenti.
8. Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice, ove previsti.
9. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

10. Nel caso di servizi e forniture potrà comunque essere accettata l'autocertificazione delle regolarità contributiva ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, del d.l. 70/2011. L'autocertificazione così presentata è soggetta ad obbligo di verifica.
11. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Art. 15 Affidamenti di importo superiore a 5.000,00 euro ed inferiore a 20.000,00 euro

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore a 20.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, del Codice.
2. I lavori di importo inferiore a 20.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento.
3. La soglia di 20.000,00 euro è da intendersi al netto dell'IVA.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore economico facendo ricorso ai seguenti strumenti secondo l'ordine in cui sono riportati:
 - a. Mercato Elettronico, procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP, altra piattaforma di Mercato Elettronico fornita dalla Centrale di Committenza regionale o altra piattaforma comunque costituita;
 - b. Albo Fornitori e Professionisti di fiducia del Comune di Santa Maria a Vico, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei seguenti principi definiti;
 - c. Indagine di mercato aperta finalizzata ad individuare la miglior offerta secondo le condizioni di cui all'Art. 59 del presente Regolamento;
 - d. Consultazione tramite motori di ricerca e/o conoscenza diretta.
5. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - a. adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;
 - b. tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - c. continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - d. valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici oppure avvalendosi del principio di economicità come definito all'Art. 8 del presente Regolamento;
 - e. miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.
6. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.
7. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
8. In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

9. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
10. L'affidatario è esonerato dal presentare la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del Codice.
11. L'affidatario può essere esonerato dal presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice qualora il Responsabile Unico del Procedimento ritenga che ricorrano le condizioni dettate dal comma 11 del citato art. 103 del Codice.
12. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice.
13. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).
14. Nel caso di servizi e forniture potrà comunque essere accettata l'autocertificazione delle regolarità contributiva ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, del d.l. 70/2011. L'autocertificazione così presentata è soggetta ad obbligo di verifica.
15. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Art. 16 Affidamenti di importo superiore a 20.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 20.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, del Codice.
2. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento.
3. La soglia di 40.000,00 euro è da intendersi al netto dell'IVA.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore economico facendo ricorso ai seguenti strumenti secondo l'ordine in cui sono riportati:
 - a. Mercato Elettronico, procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP, altra piattaforma di Mercato Elettronico fornita dalla Centrale di Committenza regionale o altra piattaforma comunque costituita;
 - b. Albo Fornitori e Professionisti di fiducia del Comune di Santa Maria a Vico, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei seguenti principi definiti;
 - c. Indagine di mercato aperta finalizzata ad individuare la miglior offerta secondo le condizioni di cui all'Art. 59 del presente Regolamento;
 - d. Consultazione tramite motori di ricerca e/o conoscenza diretta.
5. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - a. adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;
 - b. tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - c. continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - d. valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici oppure avvalendosi del

- principio di economicità come definito all'Art. 8 del presente Regolamento;
- e. miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.
6. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.
 7. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
 8. In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.
 9. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
 10. L'affidatario è esonerato dal presentare la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del Codice.
 11. L'affidatario può essere esonerato dal presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice qualora il Responsabile Unico del Procedimento ritenga che ricorrano le condizioni dettate dal comma 11 del citato art. 103 del Codice.
 12. Per importi superiori a 20.000,00 euro ed inferiori a 40.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).
 13. In caso di necessità ed urgenza si potrà dare avvio all'affidamento pur in assenza della conclusione della verifica dei requisiti autocertificati dandone atto nel provvedimento di aggiudicazione.
 14. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

Art. 17 Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 150.000 euro

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno venti operatori economici, ove esistenti in tale numero negli elenchi di operatori economici costituiti.
2. I lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
3. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.
4. Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti nell'elenco degli operatori economici di fiducia, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti definito

all'Art. 9 del presente Regolamento.

5. Per l'acquisizione di lavori di cui al presente articolo il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:
 - a. Sistema telematico di e-procurement mediante la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP o altra piattaforma fornita dalla Centrale di Committenza regionale e/o locale, nel rispetto dei principi di cui all'Art. 2 , comma 2 del presente Regolamento;
 - b. Procedura negoziata con le modalità di cui all'art. Art. 20 del presente Regolamento;
6. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

Art. 18 Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria definita all'art. 35 comma 1 lettere c) e d) del D.L.vo 50/2016

1. L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti in tale numero negli elenchi di operatori economici costituiti.
2. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.
3. Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti nell'elenco degli operatori economici di fiducia, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti definito all'Art. 9 del presente Regolamento.
4. Per l'acquisizione di servizi e forniture di cui al presente articolo il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:
 - a. Sistema telematico di e-procurement mediante la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP o altra piattaforma fornita dalla Centrale di Committenza regionale, nel rispetto dei principi di cui all'Art. 2 , comma 2 del presente Regolamento;
 - b. Centrale di Committenza presso la Prefettura di Caserta e/o altra Centrale di Committenza comunque costituita nel rispetto del Codice.
5. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

Art. 19 Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella

contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. La Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e) del D.L.vo 267/2000, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
6. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
7. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.
8. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.
9. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (leggasi art. 7 del decreto legislativo n. 224 del 2018), ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure.
10. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo.
11. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) del Codice, e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento.
12. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive.
13. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.
14. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992 (leggasi art. 24 del decreto legislativo n. 224 del 2018).
15. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea.
16. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 9, di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i

quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità.

17. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo.
18. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa.
19. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.
20. Sul profilo del comune (www.comunesantamariaavico.it) sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

Art. 20 Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 2.000.000,00 euro

1. L'affidamento e l'esecuzione di pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno trenta operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.
2. Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti sulla piattaforma telematica centralizzata.
3. Per l'acquisizione di lavori di cui al presente articolo il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:
 - a. Sistema telematico di e-procurement della piattaforma fornita dalla Centrale di Committenza regionale o da CONSIP, nel rispetto dei principi di cui all'Art. 2, comma 4 del presente Regolamento;
 - b. Centrale di Committenza presso la Prefettura di Caserta e/o altra Centrale di Committenza comunque costituita nel rispetto del Codice.
4. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali. Per affidamenti di importo superiore a 500.000 euro, la scelta della procedura negoziata deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni di convenienza.
5. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.32, comma 10, lett.a) del Codice.
6. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.a) del Codice, il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto non si applica se è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

Art. 21 Procedure ordinarie

1. Per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 2.000.000 di euro e/o di servizi e forniture superiori alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice il Responsabile Unico del Procedimento procede mediante procedure ordinarie avvalendosi della Centrale di Committenza presso la Prefettura di Caserta.
2. In alternativa, su espressa indicazione dell'organo di indirizzo politico, il Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi di un'altra centrale di committenza o dei soggetti aggregatori qualificati, della eventuale Unione di Comuni,

purché costituita e qualificata come centrale di committenza ovvero ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso l'Ente di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento può sempre fare ricorso alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).

Parte III - Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura fino alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 36 del D.L.vo 50/2016

Art. 22 Premessa

1. La parte terza del Regolamento disciplina le attività relative agli affidamenti dei contratti per servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 36 del Codice e alle indicazioni fornite dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, e dal Piano Triennale Anticorruzione adottato annualmente dal Comune di Santa Maria a Vico.
2. In via preliminare deve essere valutato se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del Codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico).
3. In caso di esito positivo della verifica operata dal RUP, l'amministrazione ricorre a professionalità interne, se viene accertata la presenza di personale in possesso di idonea competenza in materia, avendo cura di assicurare che in base alle caratteristiche dell'oggetto della progettazione venga garantita la medesima qualità che potrebbe essere raggiunta con la selezione di progettisti esterni.
4. In caso di assenza di idonee professionalità dovrà essere utilizzata la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione devono consentire l'accesso ai piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e ai giovani professionisti (art. 154, comma 3, Codice).
5. Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera rr), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del Codice.
6. Per gli incarichi ed i servizi di progettazione, come definito dall'art. 157 del Codice, relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all'art. 23 comma 2, del Codice una volta stabilite la classe/i e la categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, sono necessarie tre operazioni:
 - a. la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara;
 - b. la definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;
 - c. la specificazione per le gare di importo pari o superiore a 40.000 – che devono svolgersi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo – del contenuto dell'offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell'offerta.
7. In via generale il Comune di Santa Maria a Vico, compatibilmente con le risorse di bilancio, preferisce che i servizi di ingegneria ed architettura siano svolti da professionalità esterne all'Ente. Pertanto, annualmente, l'Ente destina non meno del 20% delle risorse provenienti dagli "Oneri di urbanizzazione" per gli affidamenti esterni.

Art. 23 Definizione dei servizi di ingegneria ed architettura

1. I servizi di ingegneria ed architettura sono i seguenti:
 - a. progettazione;
 - b. verifica e validazione del progetto;
 - c. direzione lavori,
 - d. direzione dell'esecuzione,
 - e. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
 - f. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
 - g. collaudo,
 - h. indagini conoscitive;

- i. attività di supporto alla progettazione;
 - j. attività di supporto al RUP.
2. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal Codice.

Art. 24 Attività di supporto alla progettazione ed al RUP

1. Il RUP può motivatamente affidare all'esterno attività di supporto alla progettazione che attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). La responsabilità della progettazione resta comunque sempre in capo al progettista.
2. Il RUP può affidare all'esterno le attività di supporto nelle sue attività di coordinamento e vigilanza sulla progettazione.
3. Il RUP di più opere può costituire un ufficio unico di supporto al RUP composto da uno o più professionisti esterni col compito di supportarlo nelle attività di progettazione e controllo dell'esecuzione della o delle succitate opere.
4. Gli affidamenti di supporto al RUP di importo inferiore a 40.000,00 euro hanno carattere assolutamente fiduciario e discrezionale e per essi i limiti fissati dall'Art. 9 del presente Regolamento non si applicano.
5. L'attività di supporto al RUP è incompatibile con ogni altro servizio di ingegneria ed architettura nel medesimo procedimento.
6. I componenti dell'Ufficio Unico di Supporto al RUP non possono svolgere altri servizi di ingegneria ed architettura per l'Ente fino all'esaurimento del contratto.

Art. 25 Continuità nella progettazione e accettazione progettazione svolta

1. In via generale e prioritaria ed in deroga al principio di rotazione la progettazione definitiva e quella esecutiva devono essere svolte, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12, codice).
2. È sempre ammessa la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l'eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica.
3. È vietato, invece, per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l'appalto dei lavori (art. 24, comma 7, Codice).
4. Nel bando di gara per l'affidamento dei lavori va previsto che il concorrente, affidatario della progettazione dell'appalto in questione, deve produrre la documentazione atta a dimostrare che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha potuto falsare la concorrenza (art. 24, comma 7, ultimo periodo, codice). A tal fine è almeno necessario – in coerenza con quanto previsto per le consultazioni preliminari di mercato – mettere a disposizione di tutti gli altri candidati e offerenti le medesime informazioni messe a disposizione – anche in formato editabile – nella gara bandita per la progettazione e prevedere termini adeguati, nella gara relativa all'appalto dei lavori, per la ricezione delle offerte, in modo da consentire agli altri concorrenti di elaborare le citate informazioni. Ciò vale anche nel caso di partecipazione dell'autore del progetto di fattibilità tecnico economica alla gara per i successivi livelli di progettazione.
5. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. Se l'affidamento disgiunto riguarda la progettazione definitiva o esecutiva, l'accettazione avviene previa validazione (art. 23, comma 12, codice).
6. Sempre in caso di affidamento disgiunto della progettazione definitiva ed esecutiva, è da escludere la necessità della relazione geologica in sede esecutiva quando le soluzioni progettuali individuate in tale livello non comportino alcuna attività di tipo geologico rispetto a quelle individuate nel progetto definitivo.

Art. 26 Divieto subappalto relazione geologica

1. Non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera

riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma.

2. La stazione appaltante deve assicurare preferenzialmente l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di un'autonoma procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti.
3. In subordine al comma 2 del presente articolo la presenza del geologo può essere garantita all'interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea, associato di una associazione tra professionisti quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.
4. Si possano ammettere queste ultime modalità anche con riferimento ai professionisti e alle associazioni tra professionisti.
5. Tanto deriva dalla necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall'esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista.

Art. 27 Cauzione provvisoria e coperture assicurative

1. Nelle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria non può essere richiesta la cauzione provvisoria.
2. Va chiesta soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10, codice).
3. Il RUP verifica che la polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
4. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva.

Art. 28 Determinazione dei corrispettivi da porre a base d'asta

1. Per quanto riguarda la prima operazione, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).
2. Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo.

Art. 29 Prestazioni specialistiche e suddivisione degli affidamenti

1. Gli affidamenti dei servizi di ingegneria ed architettura devono, preferenzialmente, comprendere le varie prestazioni specialistiche e, quindi, essere sottoposti al principio di unitarietà dell'affidamento.
2. Fanno eccezione al precedente principio quelle attività incompatibili come, a titolo indicativo e non esaustivo, la progettazione e/o direzione dei lavori con il collaudo o, ancora, le attività di supporto al RUP con gli altri servizi di ingegneria.
3. È, invece, preferibile, onde aumentare il livello di reciproca autonomia, tenere, salvo diversa autonoma valutazione del RUP, distinte la progettazione e/o la direzione lavori con il Coordinamento per la Sicurezza di cui al D.L. 81/2008 e/o la prestazione del Geologo.

Art. 30 Inapplicabilità dell'obbligo di acquisizione dei servizi di ingegneria ed architettura tramite il mercato elettronico

1. Per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, facendo proprie le considerazioni della circolare n. 133/2017 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, non si rileva l'applicabilità dell'obbligo del ricorso al MEPA e/o ad altro mercato elettronico fissato dall'art. 1 comma 450 della Legge Finanziaria 2007.
2. In ogni caso la particolare natura dei servizi di ingegneria ed architettura (in generale i servizi intellettuali), in quanto servizi non standardizzati, non possono essere oggetto di obbligo d'uso di strumenti di negoziazione elettronica (né, tantomeno, di strumenti di acquisto che non prevedono negoziazioni).

Art. 31 Affidamenti di importo inferiore ed uguale a 1.000,00 euro

1. L'affidamento e l'esecuzione di servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore o uguale a 1.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto semplificato.
2. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - a. tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
 - b. tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - c. continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - d. miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.
3. La soglia di € 1.000,00 è da intendersi al netto dell'IVA.
4. Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.
5. Gli affidamenti dei servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore o uguale ad € 1.000,00 dovranno essere preferenzialmente affidati a giovani professionisti al fine di allargare la concorrenza e consentire la formazione di un curriculum lavori anche a professionisti privi di specifica esperienza ma abilitati all'esercizio della professione.
6. L'affidatario è esonerato dal presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice ricorrendo le condizioni dettate dal comma 11 del citato art. 103 del Codice.
7. Per servizi di ingegneria ed architettura di importo fino a 1.000,00 euro la stazione appaltante procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice, ove previsti.
8. Nel caso di servizi e forniture potrà comunque essere accettata l'autocertificazione delle regolarità contributive ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, del d.l. 70/2011. L'autocertificazione così presentata è soggetta ad obbligo di verifica.

Art. 32 Affidamenti di importo superiore a 1.000,00 euro ed inferiore o uguale a 5.000,00 euro

1. Per l'affidamento e l'esecuzione di servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore a 1.000,00 euro ed inferiore a 5.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto semplificato.
2. Per l'acquisizione di servizi di ingegneria ed architettura di cui al presente articolo il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:
 - a. Albo Fornitori e Professionisti di fiducia del Comune di Santa Maria a Vico, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei seguenti definiti nel presente Regolamento;
 - b. Manifestazioni d'interesse e/o Indagine di mercato finalizzata ad individuare la miglior offerta secondo le condizioni di cui al presente Regolamento;
 - c. Mercato Elettronico, procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP, altra piattaforma di Mercato Elettronico fornita dalla Centrale di Committenza regionale o altra piattaforma comunque costituita.

3. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - a. tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
 - b. tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - c. continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - d. miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.
4. Le soglie di € 1.000,00 e € 5.000,00 sono da intendersi al netto dell'IVA.
5. L'affidatario è esonerato dal presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice ricorrendo le condizioni dettate dal comma 11 del citato art. 103 del Codice.
6. Gli affidamenti dei servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore ad € 1.000,00 ed inferiore ad € 5.000,00 potranno essere preferenzialmente affidati a giovani professionisti o a professionisti privi di particolare esperienza in relazione alla complessità delle prestazioni da eseguire, ciò al fine di allargare la concorrenza e consentire la formazione di un curriculum lavori anche a professionisti o a professionisti privi di specifica esperienza ma abilitati all'esercizio della professione.
7. Per servizi di ingegneria ed architettura di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice, ove previsti.
8. Si procederà alla verifica dei requisiti autocertificati a campione, con l'eccezione della regolarità contributiva che sarà verificata prima di procedere per ogni affidamento.
9. Nel caso di servizi e forniture potrà comunque essere accettata l'autocertificazione delle regolarità contributiva ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, del d.l. 70/2011. L'autocertificazione così presentata è soggetta ad obbligo di verifica.
10. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Art. 33 Affidamenti di importo superiore a 5.000,00 euro ed inferiore a 20.000,00 euro

1. L'affidamento e l'esecuzione di servizi di ingegneria ed architettura di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore a 20.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, in conformità all'art. 36, comma 2, del Codice.
2. Per l'acquisizione di servizi di ingegneria ed architettura di cui al presente articolo il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:
 - a. Albo Fornitori e Professionisti di fiducia del Comune di Santa Maria a Vico, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi definiti nel presente regolamento;
 - b. Manifestazioni d'interesse e/o Indagine di mercato finalizzata ad individuare la miglior offerta secondo le condizioni di cui al presente Regolamento;
 - c. Mercato Elettronico, procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP, altra piattaforma di Mercato Elettronico fornita dalla Centrale di Committenza regionale o altra piattaforma comunque costituita.
3. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - a. adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;
 - b. tempestività dell'erogazione della prestazione;

- c. continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - d. valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici oppure avvalendosi del principio di economicità come definito all'Art. 8 del presente Regolamento;
 - e. miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione.
4. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.
 5. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
 6. In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.
 7. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
 8. L'affidatario può essere esonerato dal presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice qualora il Responsabile Unico del Procedimento ritenga che ricorrano le condizioni dettate dal comma 11 del citato art. 103 del Codice.
 9. In via generale dovrà controllarsi la veridicità dei requisiti autocertificati da parte dell'aggiudicatario.
 10. Nel caso di servizi e forniture potrà comunque essere accettata l'autocertificazione delle regolarità contributiva ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, del d.l. 70/2011. L'autocertificazione così presentata è soggetta ad obbligo di verifica.
 11. In caso di necessità si potrà dare avvio all'affidamento pur in assenza della conclusione della verifica dei requisiti autocertificati dandone atto nel provvedimento di aggiudicazione. In questo caso il pagamento dovrà essere subordinato alla conclusione della verifica dei requisiti.

Art. 34 Affidamenti di importo superiore a 20.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro

1. L'affidamento e l'esecuzione di servizi di ingegneria ed architettura di importo pari o superiore a 20.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, del Codice.
2. Per l'acquisizione di servizi di ingegneria ed architettura di cui al presente articolo il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:
 - a. Albo Fornitori e Professionisti di fiducia del Comune di Santa Maria a Vico, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi definiti dal presente Regolamento;
 - b. Manifestazioni d'interesse e/o Indagine di mercato finalizzata ad individuare la miglior offerta secondo le condizioni di cui al presente Regolamento;
 - c. Mercato Elettronico, procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP, altra piattaforma di Mercato Elettronico fornita dalla Centrale di Committenza regionale o altra piattaforma comunque costituita.
3. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - a. adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;
 - b. tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - c. continuità rispetto a una precedente prestazione;

- d. valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici oppure avvalendosi del principio di economicità come definito all'Art. 8 del presente Regolamento;
 - e. miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione.
4. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.
 5. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
 6. In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.
 7. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
 8. L'affidatario può essere esonerato dal presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice qualora il Responsabile Unico del Procedimento ritenga che ricorrano le condizioni dettate dal comma 11 del citato art. 103 del Codice.
 9. In via generale dovrà controllarsi la veridicità dei requisiti autocertificati da parte dell'aggiudicatario.
 10. In caso di necessità si potrà dare avvio all'affidamento pur in assenza della conclusione della verifica dei requisiti autocertificati dandone atto nel provvedimento di aggiudicazione. In questo caso il pagamento dovrà essere subordinato alla conclusione della verifica dei requisiti.

Art. 35 Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di servizi di ingegneria ed architettura di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro

- a. Gli affidamenti dei servizi di ingegneria ed architettura di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. b) del codice.
- b. Per l'acquisizione di servizi di ingegneria ed architettura di cui al presente articolo il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:
 - a. Sistema telematico di e-procurement della piattaforma fornita dalla Centrale di Committenza regionale o da CONSIP, nel rispetto dei principi di cui all'Art. 2 , comma 4 del presente Regolamento;
 - b. Centrale di Committenza presso la Prefettura di Caserta e/o altra Centrale di Committenza comunque costituita nel rispetto del Codice.
- c. L'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (Art. 9 del Regolamento) e degli affidamenti.
- d. Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
- e. Il RUP, al fine di garantire una maggiore partecipazione, invia copia dell'avviso relativo all'avvio dell'indagine di mercato o di costituzione dell'elenco degli operatori economici agli ordini professionali, nazionali e territoriali.
- f. Nel caso di ricorso alla procedura di cui al precedente punto 1, la stazione appaltante procede alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, compresi quelli economici, finanziari e tecnico professionali se richiesti nella lettera di invito. Resta

salva la facoltà della stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti anche degli altri partecipanti.

Art. 36 Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di servizi di ingegneria ed architettura di importo pari o superiore a 100.000,00 euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria

1. Gli incarichi di importo pari o superiore a centomila euro, e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice (art. 157, comma 2, ultimo periodo, del codice).
2. Per l'acquisizione di servizi di ingegneria ed architettura di cui al presente articolo il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:
 - a. Sistema telematico di e-procurement della piattaforma fornita dalla Centrale di Committenza regionale o da CONSIP, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, comma 4 del presente Regolamento;
 - b. Centrale di Committenza presso la Prefettura di Caserta e/o altra Centrale di Committenza comunque costituita nel rispetto del Codice.
3. Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, se la stazione appaltante si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta devono essere predeterminati nel bando.
4. Tali criteri devono essere non solo di natura dimensionale ma riferiti, altresì, alla maggior omogeneità del fatturato specifico e dei servizi di punta rispetto ai servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice che si intendono affidare; in ogni caso deve essere previsto un incremento convenzionale premiante del punteggio attribuito, basato sulla presenza di uno o più giovani professionisti – vale a dire un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza – nei gruppi concorrenti.
5. Il criterio del sorteggio pubblico si ritiene ammissibile solo in caso di parità di punteggi attribuiti con le precedenti categorie di criteri.
6. Quanto ai requisiti di partecipazione, si rinvia a quanto dettagliato al seguente par. 2.2, della presente parte IV, con riferimento agli incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria

Art. 37 Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di servizi di ingegneria ed architettura di importo pari o superiore a 100.000,00 euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria

1. Gli incarichi di importo pari o superiore a centomila euro, e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice (art. 157, comma 2, ultimo periodo, del codice).
2. Per l'acquisizione di servizi di ingegneria ed architettura di cui al presente articolo il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:
 - a. Sistema telematico di e-procurement della piattaforma fornita dalla Centrale di Committenza regionale o da CONSIP, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, comma 4 del presente Regolamento;
 - b. Centrale di Committenza presso la Prefettura di Caserta e/o altra Centrale di Committenza comunque costituita nel rispetto del Codice.
3. Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, se la stazione appaltante si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta devono essere predeterminati nel bando.
4. Tali criteri devono essere non solo di natura dimensionale ma riferiti, altresì, alla maggior omogeneità del fatturato specifico e dei servizi di punta rispetto ai servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice che si intendono affidare; in ogni caso deve essere previsto un incremento convenzionale premiante del punteggio attribuito, basato sulla presenza di uno o più giovani professionisti – vale a dire un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza – nei gruppi concorrenti.
5. Il criterio del sorteggio pubblico si ritiene ammissibile solo in caso di parità di punteggi attribuiti con le precedenti categorie di criteri.
6. Quanto ai requisiti di partecipazione, si rinvia a quanto dettagliato al seguente par. 2.2, della presente parte IV, con riferimento agli incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Art. 38 Procedure ordinarie

1. Per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice il Responsabile Unico del Procedimento procede mediante procedure ordinarie avvalendosi della Centrale di Committenza presso la Prefettura di Caserta.
2. In alternativa, su espressa indicazione dell'organo di indirizzo politico, il Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi di un'altra centrale di committenza o dei soggetti aggregatori qualificati, della eventuale Unione di Comuni, purché costituita e qualificata come centrale di committenza ovvero ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso l'Ente di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento può sempre fare ricorso alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).

Parte IV - Concorsi di progettazione e di idee per l'Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura

Art. 39 Premessa

1. Nei casi in cui la progettazione riguardi lavori di particolare interesse architettonico, come previsto dall'art. 23, comma 2 del Codice, l'Ente può ricorrere ai concorsi disciplinati dalla Parte II, Titolo IV, Capo IV del Codice.
2. In particolare, gli artt. 152, 154 e 156 del Codice prevedono le seguenti tipologie di concorso:
 - a. Concorso di progettazione ad unico grado (art. 154), finalizzato all'acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - b. Concorso di progettazione a due gradi (art. 154, comma 4), finalizzato all'acquisizione, nel primo grado, di proposte ideative e, nel secondo grado, di un progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - c. Concorso di progettazione a due fasi (Art. 154, comma 5), finalizzato all'acquisizione, nella prima fase, di proposte progettuali definite a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nella seconda fase, di un progetto definitivo a livello architettonico, con approfondimento pari ad un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la parte strutturale ed impiantistica (procedura sconsigliata);
 - d. Concorso di idee ad unica fase (art. 156), finalizzato all'acquisizione di proposte ideative da sviluppare successivamente con i tre livelli della progettazione;
 - e. Concorso di idee a due fasi (art. 156, comma 7), finalizzato all'acquisizione, nella prima fase, di proposte ideative da selezionare per l'ammissione alla seconda fase, finalizzata all'acquisizione di un progetto definitivo a livello architettonico, con livello di approfondimento di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la parte strutturale ed impiantistica (procedura sconsigliata).
3. Il presente Regolamento tratta soltanto i concorsi ritenuti più idonei e veloci, come il concorso di progettazione ad uno e a due gradi (art. 154) e il concorso di idee (art. 156) ad unico grado, escludendo invece il concorso di progettazione a due fasi di cui all'art. 154, comma 5, che si ritiene eccessivamente impegnativo, in quanto prevede il raggiungimento, nella fase concorsuale, di un livello di approfondimento vicino al progetto definitivo e il concorso di idee a due fasi (art. 156, comma 7), che si sovrappone al concorso di progettazione a due gradi di cui all'art. 154, comma 4, rischiando di alimentare confusione.
4. La presente parte del Regolamento definisce le procedure standard di un concorso di progettazione, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi dell'Ente.
5. L'obiettivo principale è quello di condividere un linguaggio comune tra tutti gli operatori (committenti e partecipanti), valorizzando la qualità del progetto e le risorse (pubbliche o private) impiegate.
6. Per lo svolgimento dei concorsi di progettazione disciplinati dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia, tenuto conto delle buone prassi già sperimentate.
7. La presente parte è stata redatta nel rispetto dei riferimenti normativi e degli orientamenti dell'ANAC sotto riportati:
 - a. Articoli n. 23, 24, 42, 46, 80, 83, 89, 152, 153, 154, 155, 156 del Codice;
 - b. Linee Guida n°1 sui Servizi di Architettura.

Art. 40 I valori dei concorsi di progettazione

1. L'elemento caratteristico dei concorsi di progettazione è la ricerca del progetto di qualità, che si traduce nella qualità delle opere pubbliche da realizzare.
2. La qualità si riconosce dal suo valore culturale e relazionale rispetto al contesto, sia temporale che ambientale, in cui si manifesta e dai vantaggi che garantisce sia alla collettività che ai diretti fruitori.
3. Per il Committente e per la comunità, il concorso di progettazione è lo strumento per acquisire il miglior progetto in

- relazione alle proprie esigenze e per individuare il professionista che dovrà redigere i successivi livelli di progettazione.
4. I partecipanti hanno la garanzia di un giudizio obiettivo fondato sulla qualità delle idee e delle prestazioni professionali rese in fase concorsuale.
 5. Il concorso di progettazione alimenta i più importanti principi che sono alla base della competizione progettuale, quali la trasparenza, la libera concorrenza, le pari opportunità e, soprattutto, il riconoscimento del merito.
 6. Tutti i tipi di concorso di progettazione trattati dal presente Regolamento prevedono, per le proposte migliori, l'incarico dei livelli successivi della progettazione, l'attribuzione di premi ed il riconoscimento curriculare delle prestazioni eseguite dai partecipanti.
 7. La procedura del concorso di progettazione, rispetto ad una gara ordinaria per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si svolge in tempi più brevi e consente l'acquisizione diretta del progetto.

Art. 41 Requisiti

- 1 L'art. 152 comma 5, ultimo periodo, del Codice, al fine di promuovere una maggiore apertura del mercato, prevede che il vincitore del concorso, per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria successivi, può costituire un raggruppamento di soggetti di cui all'art. 24 comma 1. Ciò significa che ai partecipanti, per essere ammessi alla fase concorsuale, non sono richiesti i requisiti speciali di cui all'art. 83 del codice, che dovranno essere dimostrati, esclusivamente dal vincitore, dopo la conclusione della procedura concorsuale e prima della procedura negoziata finalizzata all'affidamento dei livelli successivi di progettazione e degli altri servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, anche attraverso l'istituto dell'avvalimento o la costituzione di un raggruppamento temporaneo. Se previsto l'affidamento dei livelli successivi della progettazione, il bando dovrà comunque elencare i requisiti che saranno richiesti al vincitore.
- 2 I requisiti economico-finanziari di cui all'art.83, comma 1, lettera b) del Codice, se previsti dal bando, possono essere dimostrati dal vincitore del concorso, nella fase di affidamento dei livelli successivi della progettazione, con il possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, in linea con quanto disposto dall'art. 83 comma 4, lettera c). La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 per i lavori, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla medesima soglia, IVA esclusa.
- 3 I requisiti relativi alla capacità tecniche e professionali di cui all'art.83 comma 1 lettera c, possono essere dimostrati, come segue, dal vincitore del concorso, nella fase di affidamento dei livelli successivi della progettazione:
 - a. l'avvenuto espletamento, nell'intera carriera professionale, di Servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, per un importo globale per ogni "ID-Opera" pari ad 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere";
 - b. l'avvenuto svolgimento, nell'intera carriera professionale, di due servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere".
- 4 Al fine garantire una maggiore concorrenza si prevede l'estensione del periodo di dieci anni di cui alla precedenti lettere a) e b) all'intera carriera professionale, in linea con i contenuti dell'allegato XVII al D.Lgs. 50/2016.
- 5 In adempimento alle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n.1 i requisiti speciali di cui ai punti precedenti devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento. Il soggetto mandatario deve possedere una quota maggiore

rispetto ai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso degli stessi requisiti.

Art. 42 Concorso di idee

- 1 Al Concorso di idee si applica la disciplina di cui all'art. 156 del Codice.
- 2 Il Concorso di idee è finalizzato all'acquisizione di proposte ideative propedeutiche allo sviluppo di un progetto. È particolarmente indicato per la formulazione di impostazioni di fondo in campo territoriale, urbanistico ed architettonico o per avviare successivi o contestuali approfondimenti tramite concorsi di progettazione.
- 3 Acquisite le migliori proposte ideative, il committente, ai sensi dell'art.156 comma 6 del Codice può procedere direttamente alla realizzazione dell'opera, affidando al vincitore i successivi livelli di progettazione, previa procedura negoziata senza pubblicazione di bando.
- 4 Il presente articolo non tratta la fattispecie di cui all'art.156 comma 7 (concorso di idee a due gradi), ritenuta troppo impegnativa in quanto prevede il raggiungimento di un livello di approfondimento vicino alla progettazione definitiva, rischiando peraltro di sovrapporsi al concorso di progettazione a due gradi o a due fasi.

Art. 43 Concorso di progettazione

- 1 Al Concorso di progettazione si applica la disciplina degli articoli 152,153,154 e 155 del Codice.
- 2 Il Concorso di progettazione è redatto sulla base di un ben definito programma d'intervento e relativo quadro economico. Tali documenti saranno predisposti dal RUP, nel caso di opere o lavori pubblici, o dal Coordinatore del Concorso negli altri casi.
- 3 Si configura come uno strumento ideale per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione, secondo quanto disposto dall'art.152 comma 5.
- 4 Può essere svolto in un unico grado o in due gradi successivi.
- 5 Il vincitore del Concorso, entro il termine di 60 giorni dalla proclamazione, integrerà gli elaborati progettuali per giungere al livello di approfondimento del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica.

Art. 44 I gradi del Concorso

- 1 I Concorsi di progettazione possono essere esperiti in uno o due gradi (art.154 comma 4) o, ancora, in due fasi (art.154 comma 5). Il presente regolamento tralascia il concorso in due fasi di cui all'art.154 comma 5, che risulta troppo impegnativo sia per il committente, che per i concorrenti, in quanto, con la seconda fase, raggiunge un livello di approfondimento quasi pari ad un progetto definitivo. Viene invece regolamentato il concorso in due gradi, con il quale viene raggiunto (dal vincitore) un livello di approfondimento pari a quello di progetto di fattibilità tecnica ed economica.
- 2 Il codice individua, quale strumento da adottare generalmente, il concorso ad unico grado, prevedendo il ricorso al concorso a due gradi solo in caso di "particolare rilevanza e complessità". Tuttavia, si sottolinea che il Concorso ad un grado, se da un lato, può garantire un percorso più semplice e veloce e un minor impegno economico del Committente, dall'altro, presuppone un notevole impegno di risorse umane ed economiche da parte dei partecipanti, che solitamente non viene adeguatamente compensato dai premi. Per questa ragione, il ricorso al concorso a due gradi è da preferire al primo, in quanto l'impegno/investimento dei Partecipanti al primo grado è estremamente ridotto (proposta di un "concept design"), mentre viene richiesto lo sviluppo dell'idea progettuale solo ai professionisti che accedono al 2° grado, i quali vengono adeguatamente rimborsati, a fronte delle ulteriori prestazioni eseguite.
- 3 Nel Concorso a due gradi, sono ammessi al secondo grado, senza formulazione di una graduatoria di merito, le migliori proposte, selezionate dalla Giuria nel grado precedente.
- 4 I Partecipanti al secondo grado devono essere limitati ad un numero ragionevole, in relazione all'impegno della prestazione richiesta ed alla disponibilità del montepremi.
- 5 La Giuria rimane identica in tutte le fasi del Concorso.

Art. 45 Procedura Aperta

- 1 Questa procedura alimenta la più ampia concorrenza, prevedendo la pubblicazione di un bando e quindi la libera partecipazione dei soggetti interessati. Ai partecipanti non viene richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art 83 comma 1 lettere B9 e c) del Codice, che possono essere acquisiti dal vincitore, ai fini dell'affidamento dei livelli successivi di progettazione e della direzione dei lavori, dopo la conclusione della procedura concorsuale, attraverso la costituzione di un raggruppamento temporaneo di soggetti di cui all'art.46 comma 1 del codice o mediante l'istituto dell'avvalimento.
- 2 I soggetti partecipanti alla procedura concorsuale dovranno dunque dimostrare soltanto l'iscrizione ad un Albo professionale, la regolarità contributiva ed il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del codice.

Art. 46 Procedura ristretta (sotto la soglia di rilevanza comunitaria)

- 1 Nei casi in cui intenda avvalersi della procedura ristretta (consentita solo per importi stimati inferiori alla soglia comunitaria), il Committente pubblica un Avviso conforme all'allegato XX del Codice.
- 2 I soggetti interessati, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di partecipazione previste nello stesso Avviso, depositano un dossier di pre-qualifica, nel quale dichiarano il possesso dei requisiti necessari a partecipare al concorso.
- 3 Mediante le procedure ed i criteri descritti nell'Avviso, il committente seleziona i candidati più idonei in relazione al tema del Concorso, nel numero stabilito, non inferiore a 5. Tali candidati, già selezionati, vengono invitati al concorso con procedura ristretta, con apposita lettera di invito, che deve indicare, in modo chiaro ed esaustivo, le modalità di partecipazione.

Art. 47 Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è competente per:

- a. L'avvio delle procedure concorsuali, a seguito del reperimento delle risorse necessarie per la copertura finanziaria del montepremi e delle spese del Concorso;
- b. nominare il coordinatore che si configura quale un supporto al RUP;
- c. definire gli obiettivi del Concorso;
- d. scegliere la tipologia di Concorso,
- e. elaborare il Bando di Concorso;
- f. rispondere ai quesiti dei Partecipanti;
- g. scegliere i membri della Giuria ed eventuali esperti;
- h. determinare il montepremi;
- i. garantire l'anonimato;
- j. attuare l'esame preliminare di rispondenza degli elaborati progettuali alle richieste del Bando e stendere il relativo rapporto;
- k. pubblicare i risultati del Concorso;
- l. Affidare al vincitore, a seguito di reperimento delle risorse necessarie, i successivi livelli della progettazione e la direzione dei lavori, a mezzo di procedura negoziata senza bando.

Art. 48 Coordinatore del Concorso

- 1 Il RUP, per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma, può avvalersi della figura del coordinatore, individuato nel "supporto al RUP". Qualora non nominato, gli adempimenti attribuiti al Coordinatore sono in capo al RUP.
- 2 Il Coordinatore svolge le seguenti attività:
 - Collabora con il Committente nella preparazione dei documenti a monte della procedura concorsuale, finalizzati ad individuare obiettivi, temi e lay-out funzionali;
 - Raccoglie la documentazione che dovrà essere fornita dal Committente ai Partecipanti, nell'ambito del quadro conoscitivo;
 - Determina il numero e le caratteristiche degli elaborati che dovranno essere presentati dai Partecipanti, in funzione

della complessità del tema.

- Supporta il RUP o il committente nella redazione della modulistica amministrativa allegata al bando;
- Elabora il cronoprogramma dettagliato del Concorso, che provvede ad aggiornare in caso di necessità;
- Calcola i costi della procedura, redigendo un bilancio tra entrate (finanziamenti/risorse disponibili) ed uscite (premi, spese, ecc.);
- Collabora con il RUP (quando è una figura diversa) nella redazione del Bando conformemente al presente regolamento;
- Svolge il ruolo di consulente, in merito ad aspetti urbanistici-edilizi, supportando le scelte del committente;
- Coordina le attività relative ad eventuali sopralluoghi e ad incontri tra i concorrenti e la committenza;
- Supporta il RUP o il committente nella risposta ai quesiti posti dai partecipanti;
- Coordina tutte le attività necessarie per garantire l'informazione tempestiva ai concorrenti.
- Supporta il RUP o il committente nelle attività di comunicazione sugli esiti concorsuali.

Art. 49 Segreteria tecnica

- 1 Il committente al fine di supportare, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le attività del RUP, del coordinatore del concorso e della Giuria, può costituire una Segreteria Tecnica, i cui componenti sono scelti dal Responsabile del Procedimento.
- 2 La Segreteria Tecnica svolge le seguenti attività:
 - collabora con il Responsabile del Procedimento e con il Coordinatore del concorso nella stesura del bando, nella predisposizione della documentazione a monte della procedura concorsuale;
 - supporta tecnicamente le attività del RUP (o del Coordinatore) e della giuria durante lo svolgimento del concorso;
 - cura gli aspetti tecnici relativi all'uso della piattaforma informatica, garantendo l'anonimato dei progetti.

Art. 50 Giuria

- 1 I membri della Giuria sono responsabili, nei confronti del Committente e dei Partecipanti, dello svolgimento dei lavori per la selezione del miglior progetto, in conformità con il presente regolamento.
- 2 La Giuria è composta da un numero dispari di membri, preferibilmente pari a cinque, dei quali la maggioranza è costituita da tecnici con la stessa qualifica richiesta ai partecipanti.
- 3 I nominativi dei giurati e dei loro supplenti devono essere preferibilmente indicati nel Bando (vedi allegato IX punto 9 del Codice).
- 4 All'atto dell'accettazione della nomina, il giurato dichiara espressamente di non rientrare in nessuno dei casi di incompatibilità ed inconferibilità e di accettare il Bando nella sua completa formulazione.
- 5 La Giuria, esamina e valuta le proposte progettuali, stabilisce la graduatoria e decide l'attribuzione dei premi, nel rispetto delle regole di cui al successivo Art. 56 .
- 6 La Giuria è assistita, dal punto di vista tecnico-amministrativo, dal Coordinatore e dalla Segreteria Tecnica, ove nominati.
- 7 Per la valutazione di problemi particolari, la Giuria può sempre ricorrere ad esperti con funzione consultiva.

Art. 51 Partecipanti

- 1 Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il DM 2 dicembre 2016, n. 263.
- 2 Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale, secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
- 3 Se un gruppo di professionisti partecipa ad un Concorso, esso designa un suo rappresentante, quale unico referente nei confronti del Committente.

- 4 Sono escluse inoltre dalla partecipazione al Concorso le persone che potrebbero risultare favorite a causa dell'esecuzione di prestazioni preliminari rilevanti ai fini del Concorso e/o del loro coinvolgimento nella redazione del Bando o nella realizzazione del Concorso o che potrebbero comunque influenzare le decisioni della commissione giudicatrice.
- 5 In particolare, tali soggetti sono appresso individuati:
 - a. Il legale rappresentante del soggetto banditore, gli amministratori ed i membri dei Consigli del soggetto banditore e dei soggetti patrocinanti; il RUP, il Coordinatore, i membri della segreteria tecnica, i membri della commissione giudicatrice; coloro che hanno partecipato, a qualsiasi titolo, alla stesura del bando e dei documenti allegati;
 - b. i coniugi, i parenti e gli affini di 1°, 2° e 3° grado delle persone di cui al punto a);
 - c. i partner abituali di affari e di progetto, ovvero chi ha (o ha avuto negli ultimi due anni) un rapporto di dipendenza professionale o è in associazione professionale con le persone di cui al punto a);
 - d. i collaboratori delle persone di cui al punto a);
 - e. i diretti superiori e i collaboratori delle persone indicate al precedente comma 2;
 - f. i dipendenti dell'ente banditore;
 - g. chiunque ricada nelle condizioni di cui all'art. 42 del Codice.
- 6 La violazione dei sopra elencati divieti di partecipazione comporta l'esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti.
- 7 Il partecipante che viola il principio dell'anonimato prima del giudizio di merito, è automaticamente escluso dalla procedura concorsuale.

Art. 52 Contenuti del Bando

- 1 Ai sensi dell'art.153 comma 3 del Codice, i bandi devono contenere i dati minimi di cui agli allegati XIX e XX dello stesso codice.
- 2 Il RUP redige il Bando in modo chiaro, richiedendo ai Partecipanti solo gli elaborati necessari alla comprensione del progetto ed all'espressione del giudizio, in relazione al tipo di concorso adottato.
- 3 Il numero e la dimensione degli elaborati da richiedere devono essere coerenti con i principi di sintesi ed uniformità di presentazione, finalizzati ad un contenimento dei costi di partecipazione e ad una facilitazione comparativa di giudizio.
- 4 I concorsi di progettazione di cui al presente regolamento propongono una richiesta di elaborati sufficiente a definire la scelta progettuale, fatto salvo l'onere, a carico del vincitore, di integrare gli elaborati concorsuali, entro 60 giorni dalla proclamazione, al fine di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Art. 53 Risposte ai quesiti

- 1 I Partecipanti ad un concorso, entro il termine stabilito nel bando, possono presentare, per iscritto ed in forma anonima, domande di chiarimenti riguardo al Bando del Concorso. Il RUP fornisce tempestivamente ai partecipanti, generalmente sul sito del Concorso, un documento che raccoglie i quesiti pervenuti e le relative risposte. Tale documento diviene parte integrante del Bando.

Art. 54 Esame preliminare

- 1 La valutazione dei progetti da parte della Giuria, è preceduta da un esame preliminare degli elaborati e documenti prodotti dai concorrenti, eseguito, senza alcuna valutazione di merito, dal Coordinatore e, ove costituita, dalla Segreteria Tecnica. Tale esame è esclusivamente finalizzato alla verifica degli adempimenti amministrativi per l'ammissione dei partecipanti al concorso e del numero e formato degli elaborati richiesti nel bando.
- 2 Sul risultato dell'esame preliminare di cui al punto precedente, deve essere steso un rapporto, firmato dal RUP, e trasmesso alla giuria, che assume le decisioni in merito all'ammissibilità.

Art. 55 Montepremi

- 1 Nel Concorso viene richiesto ai Partecipanti di offrire un loro contributo professionale in merito ad un determinato oggetto. A fronte di questo contributo, l'Ente mette a disposizione degli autori delle migliori proposte un montepremi adeguato alle

richieste del Bando, che varia in funzione della tipologia del Concorso.

- 2 Il RUP stabilisce il numero dei premi, a seconda della tipologia del Concorso e dell'entità delle risorse economiche stanziare per il montepremi.
- 3 Il montepremi rappresenta il corrispettivo contrattuale complessivo, stanziato dell'Ente per coprire i premi da riconoscere ai Partecipanti. Tale importo complessivo, che deve essere commisurato alle prestazioni richieste, unitamente alla stima del corrispettivo per lo sviluppo dei livelli successivi di progettazione (se previsto l'affidamento nel bando), determina la procedura da adottare in relazione alle soglie di cui all'art.35 del Codice. Esso è da intendersi al netto dell'IVA e della ritenuta previdenziale e va calcolato con i criteri di cui al c.d "Decreto Parametri", sulla scorta delle previsioni di costo dell'opera.
- 4 Il montepremi deve essere ripartito interamente agli autori dei progetti premiati, secondo quanto indicato nel bando. Nel caso in cui il numero di Partecipanti, inaspettatamente, fosse minore rispetto al numero dei premi annunciati, la Giuria può ridurre il montepremi (al massimo del 30%) ed il numero di premi.
- 5 In tutti i concorsi, si individua un vincitore, a cui sarà assegnato il primo premio ed a cui, previo reperimento delle risorse necessarie, saranno affidati i successivi livelli della progettazione e la direzione dei lavori, se tale opzione è prevista dal bando (soluzione consigliata). Inoltre, vengono di norma individuati da due a quattro ulteriori progetti da premiare, oltre alle menzioni speciali. Infine, nei concorsi di progettazione a due gradi, è prevista l'assegnazione di adeguati premi (di pari importo) agli autori dei progetti ammessi al secondo grado. Al vincitore del secondo grado, sarà riconosciuto un conguaglio del premio assegnatogli a conclusione del primo grado, al fine di raggiungere un importo adeguato alle prestazioni richieste (almeno il 70% del corrispettivo previsto per il progetto di fattibilità tecnica ed economica).
- 6 Gli autori dei progetti premiati o meritevoli di menzione, a seguito di esito positivo della verifica dei requisiti, potranno richiedere al committente un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare, sia in termini di requisiti di partecipazione che di merito tecnico, nell'ambito di procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria. Ciò, in virtù degli orientamenti dell'ANAC di cui alle linee guida n.1 che, in merito al riconoscimento dei requisiti speciali, fanno riferimento anche ad "ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici" Il concorso rientra pienamente in tale fattispecie, in quanto prestazione propedeutica allo sviluppo dei vari livelli di progettazione. Pertanto, i partecipanti ad un concorso di idee, che siano stati premiati o ritenuti meritevoli di menzione, potranno assimilare la loro prestazione ad uno studio di fattibilità, così come identificato dal DM 17/06/2016 (Qa I.02), mentre i partecipanti ad un concorso di progettazione che siano stati premiati o ritenuti meritevoli di menzione, potranno assimilare la loro prestazione ad un progetto di fattibilità tecnica ed economica, così come identificata nel sopra citato DM 17/06/2016.
- 7 L'importo complessivo del montepremi deve essere commisurato al tema ed all'impegno richiesto ai Partecipanti; esso è da intendersi come importo al netto dell'IVA e del contributo previdenziale, e va calcolato come di seguito indicato:
 - a. Concorso di idee: il Committente determina l'importo dei lavori, su base parametrica, sulla scorta del quale effettua il calcolo complessivo del montepremi. In particolare, in considerazione della sostanziale coincidenza delle prestazioni richieste in un concorso di idee con uno studio di fattibilità, il montepremi sarà determinato, facendo riferimento a quanto previsto dal cosiddetto "decreto parametri" (oggi il D.M. 17 giugno 2016) per il sopra citato Studio di fattibilità (prestazione parziale Qa- I.02). Al primo premio spetterà un'aliquota pari all'70% di tale importo, mentre il rimanente 30% costituirà l'aliquota del montepremi da ripartire tra i migliori successivi progetti ritenuti meritevoli, con eventuali differenziazioni stabilite dal bando.
 - b. Concorso di Progettazione: il Committente determina il costo dei lavori, sulla scorta del quale effettuare il calcolo complessivo del montepremi. In particolare, considerato il livello di approfondimento delle prestazioni richieste e l'onere del vincitore di integrare gli elaborati concorsuali, al fine di raggiungere il livello di approfondimento di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, il montepremi è determinato facendo riferimento a quanto previsto per tale prestazione dal cosiddetto "decreto parametri" (oggi il D.M. 17 giugno 2016). Al primo premio spetterà un'aliquota pari al 70% di tale importo, mentre il rimanente 30% costituirà l'aliquota del montepremi da ripartire tra i migliori successivi

progetti ritenuti meritevoli, con eventuali differenziazioni stabilite dal bando.

- 8 L'importo relativo al primo premio verrà liquidato all'atto della proclamazione del vincitore, per una quota pari al 50%, e ad ultimazione della prestazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la restante quota del 50%.

Art. 56 I lavori della Giuria

- 1 La Giuria si riunisce al competo; dunque le sedute sono valide con la presenza di tutti i membri. In caso di impossibilità a presenziare di un membro effettivo, esso sarà sostituito dal rispettivo membro supplente per l'intera durata dei lavori. Pertanto, nella prima riunione collegiale, si procede alla verifica della presenza di tutti i commissari, ed all'eventuale sostituzione degli assenti con i rispettivi supplenti.
- 2 In occasione della prima seduta, la Giuria nomina il presidente, qualora non già nominato dalla stazione appaltante, individuandolo fra i componenti.
- 3 Successivamente, procede ad una fase istruttoria in base al rapporto preliminare, di cui al precedente Art. 54 , fornito dal Coordinatore di cui all'Art. 48 ed individua i criteri di valutazione delle proposte progettuali.
- 4 Assume le proprie decisioni a maggioranza semplice. Non è ammessa l'astensione.
- 5 Può avvalersi, in casi particolari, della consulenza di esperti, senza alcun diritto di voto.
- 6 Per formulare il giudizio sulle proposte di Concorso, la Giuria si attiene a quanto stabilito nel Bando ed alle risposte date ai quesiti dei Partecipanti.
- 7 Al giudizio si perviene attraverso approfondimenti successivi, o turni di selezione, nei quali, di volta in volta, vengono scelte le proposte accedenti a quella successiva.
- 8 Durante la fase di giudizio dei progetti, gli elaborati di Concorso devono essere inaccessibili a terzi e custoditi in luogo protetto.
- 9 La Giuria stabilisce la graduatoria di merito, individuando il vincitore (che non potrà essere ex-aequo), le proposte premiate, con l'eventuale ripartizione differenziata del montepremi, e quelle ritenute meritevoli di menzione.
- 10 Di ogni progetto premiato o menzionato la Giuria redige un sintetico giudizio critico.
- 11 E' facoltà della Giuria redigere un giudizio complessivo sulle proposte pervenute ed esaminate.
- 12 Nel caso di Concorsi in due gradi, la Giuria, nel primo grado, individua le proposte
- 13 meritevoli di accedere al secondo grado, senza stabilire una graduatoria di merito.
- 14 Nel secondo grado di giudizio vale quanto contenuto nei precedenti commi 11, 12 e 13.
- 15 Stabilita la graduatoria. la Giuria assegna il montepremi sulla scorta di quanto appositamente previsto dal Bando. Il tutto sarà trascritto su apposito verbale, sottoscritto da tutti i membri, che riporterà dettagliatamente i lavori della Giuria.
- 16 La Giuria, unitamente all'ultimo verbale di seduta di cui al precedente comma 15, redige un rapporto finale, con il quale vengono descritte le varie fasi del lavoro prodotto al fine di determinare la graduatoria definitiva, individuando il progetto vincitore, i progetti premiati ed eventualmente quelli meritevoli di menzione.
- 17 Tale rapporto comprende:
 - a. Considerazioni sugli aspetti di carattere generale del Concorso;
 - b. Descrizione dello svolgimento generale dei lavori che hanno prodotto il giudizio;
 - c. La graduatoria dei progetti, con l'individuazione del progetto vincitore, dei progetti premiati ed eventualmente di quelli meritevoli di menzione.
 - d. Annotazione degli elementi che motivano le decisioni relative alla valutazione dei singoli progetti, alle esclusioni ed alla conseguente redazione della graduatoria.
- 18 Il rapporto della Giuria deve essere firmato da tutti i membri (titolari o supplenti) che hanno preso parte al giudizio.
- 19 Il rapporto di cui al presente articolo viene immediatamente trasmesso, a cura del Presidente della Giuria, al RUP che procede alla pubblicazione sul sito del concorso entro due giorni dalla sua redazione.

Art. 57 Mostra degli elaborati e pubblicazione

- 1 Alla fine del Concorso gli elaborati presentati saranno oggetto di una mostra pubblica durante la quale il RUP e la Giuria illustrano l'andamento del Concorso, mentre i professionisti premiati relazionano sulle scelte progettuali effettuate, alla presenza dei rappresentanti degli enti, degli operatori privati e della comunità.
- 2 E' opportuno inoltre che, alla fine del Concorso, gli atti del concorso vengano pubblicati, in forma cartacea e/o digitale.

Art. 58 Diritti d'autore

- 1 In tutte le procedure di Concorso, i partecipanti conservano i diritti d'autore dei loro progetti. Gli elaborati inoltrati, relativi alle proposte premiate, diventano proprietà del Comune di Santa Maria a Vico.
- 2 L'Ente ed i Partecipanti, previo consenso reciproco, di norma inserito nel Bando, hanno il diritto di pubblicare, esaurito il concorso, i progetti che hanno partecipato alla procedura concorsuale, purché sia il l'Ente che gli autori dei progetti siano regolarmente menzionati.

Parte V - Indagini di mercato, confronto competitivo e criterio di valutazione delle offerte

Art. 59 Indagine di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile Unico del Procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento procede all'indagine di mercato secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, scegliendo una delle seguenti modalità:
 - a. consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico presente sul mercato elettronico presso Consip, accedendo alla piattaforma mediante il proprio profilo utente;
 - b. consultazione dell'Albo Fornitori e Professionisti mediante "filtri" telematici, quali ad esempio: categorie merceologiche, fatturato, operatività territoriale, referenze da parte di altre pubbliche amministrazioni;
4. L'esito dell'indagine di mercato è elemento qualificante la parte motivazionale della determina a contrarre.
5. Per motivate ragioni, il Comune di Santa Maria a Vico si riserva la facoltà di invitare alle procedure di gara o scegliere per affidamenti diretti, altri operatori economici che, benché non inseriti nell'elenco o iscritti per categorie diverse, siano in possesso di tutti i requisiti richiesti.
6. Il Comune di Santa Maria a Vico procede, attraverso un'indagine di mercato, rivolgendosi ad operatori economici non iscritti nell'elenco, quando:
 - a. non esistono operatori economici iscritti nell'elenco nella categoria oggetto dell'affidamento;
 - b. vi sia un ridotto numero di operatori idonei nella categoria di interesse per cui risulta necessario estendere la consultazione anche ad operatori economici non iscritti nell'elenco;
 - c. nessuno degli operatori economici iscritti nell'elenco risulta disponibile ad effettuare il lavoro nel termine e secondo le modalità della prestazione richiesta.
7. L'avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul profilo web del Comune, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".
8. L'avviso dovrà essere pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni, salvo ragioni di urgenza motivata, nel qual caso non potrà comunque essere inferiore a cinque giorni.
9. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
10. La pubblicità all'indagine di mercato viene garantita mediante la pubblicazione di un avviso:
 - a. nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" del Comune di Santa Maria a Vico;
 - b. nell'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo www.comunesantamariaavico.it
 - c. altre forme di pubblicità che il Comune di Santa Maria a Vico ritenesse necessarie effettuare.

Art. 60 Il confronto competitivo

1. Nelle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice, a seguito della consultazione dell'elenco degli operatori economici ovvero dell'espletamento dell'indagine di mercato, il Responsabile Unico del Procedimento seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a dieci (lett.a) ovvero a venti (lett.c), sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare, oltre al numero minimo di operatori selezionati come definito al comma 1, anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente.
4. Nel caso in cui, a seguito di Avviso pubblico, non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, il Responsabile Unico del Procedimento procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. In tale ipotesi, rende tempestivamente noto attraverso il sito del comune la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
5. In caso di estrazione telematica, in seduta pubblica il Responsabile Unico del Procedimento esegue l'operazione verbalizzando l'esito che resta secretato al pubblico fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
6. In caso di estrazione manuale, il Responsabile Unico del procedimento procederà a redigere un elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse mediante un'assegnazione numerica casuale che resta secretata fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'estrazione pubblica avviene attraverso l'indicazione dell'elenco dei numeri estratti senza che agli stessi possa essere pubblicamente collegata l'identificazione dell'operatore economico corrispondente.
7. Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze, indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente, purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice. Ciò al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale.
8. Il responsabile Unico del Procedimento invita, a mezzo pec, contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta con le modalità che saranno definite nell'avviso.
9. La lettera di invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:
 - a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e. il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f. la misura delle penali;
 - g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h. l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i. il nominativo del RUP

- j. l'eventuale volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - k. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
10. Nella lettera di invito non vanno indicati i nominativi degli altri soggetti invitati.
 11. Il Responsabile Unico del Procedimento assume, di regola, le funzioni di Autorità di Gara.
 12. Nelle ipotesi di costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta con il criterio del Qualità/Prezzo, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 o per quelli che non presentano particolare complessità svolti in modalità telematica ai sensi dell'art.58 del Codice, la stessa è composta in numero dispari non superiore a 5 da dipendenti del Comune iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, nel rispetto del principio di rotazione.
 13. Nei casi ricompresi al precedente comma 12 in caso di valutazione discrezionale delle offerte tecniche, il presidente è individuato attingendo il nominativo dalla lista comunicata dall'ANAC ai sensi dell'art.77 del Codice.
 14. In mancanza di personale idoneo interno all'Ente, il RUP procede all'individuazione dei componenti attingendo all'Albo degli Esperti tra i dipendenti degli Enti del Parco Urbano Intercomunale, iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, ovvero richiedendo all'ANAC i nominativi da nominare ai sensi dell'art.77 del Codice.
 15. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
 16. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà del RUP di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art. 71 d.P.R. n. 445/2000.
 17. Fino all'entrata in vigore dell'Albo dei Commissari di Gara la selezione dei componenti della Commissione di Gara avviene mediante designazione da parte del Responsabile del Settore competente per materia di un numero di componenti pari a 3 da scegliersi tra il personale di categoria C e/o D in servizio presso il Comune.

Art. 61 Criterio di valutazione delle offerte

8. Per ciascuna procedura di affidamento il Responsabile Unico del Procedimento individua il criterio di valutazione delle offerte secondo i seguenti parametri:
 - a. affidamento di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice, criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;
 - b. affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro, in alternativa tra criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;
 - c. affidamento di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice
 - d. affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice.
 - e. affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo in alternativa tra criterio del qualità/prezzo ai sensi

dell'art. 95, comma 6 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice.

- f. affidamento di servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice;
- g. affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 del Codice, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice;
- h. affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo inferiore a 40.000,00 euro, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice, criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;
- i. affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000,00 euro, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice.

Art. 62 Stipula del contratto

- 1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri. È comunque preferibile la scrittura privata.
- 2. Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000,00 euro la stipula del contratto avviene, a pena di nullità con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente.
- 3. Ad esito della procedura negoziata, la stazione appaltante pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati.

Parte VI - Norme per la costituzione e la tenuta degli elenchi degli operatori economici

Art. 63 Premessa

1. Il presente capo disciplina l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'elenco operatori economici cui possono essere affidati lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie definite dall'art. 36 comma 2 lettere a) e b) del Codice. In particolare, le finalità che si intendono raggiungere con l'istituzione dell'elenco in oggetto sono:
 - a. assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici nelle procedure di affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 compresi oneri della sicurezza ed al netto dell'IVA;
 - b. assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici nelle procedure di affidamento dei lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 compresi oneri della sicurezza ed al netto dell'IVA;
 - c. dotarsi di uno strumento utile, trasparente e di agevole consultazione, che permetta di individuare rapidamente gli operatori economici da coinvolgere nel processo di affidamento dei lavori;
 - d. snellire l'iter delle procedure di gara e realizzare un risparmio dei costi legati alla produzione della documentazione.
2. L'utilizzo del presente elenco è comunque subordinato al rispetto degli obblighi dettati dalle misure di contenimento della spesa pubblica in tema di centralizzazione degli acquisti.

Art. 64 Oggetto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. a) e b) del Codice, al fine di poter ricorrere alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie definite dall'art. 36 comma 2 lettere a) e b) del Codice compresi oneri della sicurezza ed al netto dell'IVA, il Comune di Santa Maria a Vico intende procedere alla formazione di un elenco operatori economici qualificati.
2. Resta ferma la facoltà del Comune di Santa Maria a Vico, quando si tratti di lavori, servizi e forniture che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'elenco, ovvero qualora il Comune stesso, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori economici iscritti, di invitare o interpellare anche altri operatori economici ritenuti idonei, oltre a quelli già iscritti nella sezione pertinente del medesimo.
3. Il presente regolamento è riferito ad un elenco "aperto", per cui non ci sono termini di scadenza per la presentazione delle domande.
4. Per il primo periodo di attivazione, ossia fino al 30.06.2019, l'elenco sarà aggiornato con cadenza mensile dalla data di pubblicazione dell'avviso, in base alle istanze pervenute; successivamente si provvederà al suo aggiornamento con l'inserimento delle nuove iscrizioni con cadenza trimestrale a decorrere dal 30.06.2019.
5. In caso di attivazione di una piattaforma elettronica comunale l'aggiornamento avverrà in tempo reale.

Art. 65 Modalità di iscrizione

1. Gli operatori economici che intendono chiedere l'iscrizione nell'elenco in questione devono produrre tutta la documentazione che sarà indicata dettagliatamente nell'avviso pubblico per la costituzione dell'elenco in oggetto e inviarla al Comune di Santa Maria a Vico – Settore Lavori Pubblici, Piazza Roma n. 365 - 81028 Santa Maria a Vico (CE) utilizzando una delle modalità che saranno indicate nello stesso avviso pubblico.
2. Gli operatori economici interessati possono richiedere l'iscrizione, anche contestuale, ad una o più categorie di lavori, con le seguenti limitazioni:

- a. è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di lavori;
 - b. è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di lavori a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
 - c. è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di lavori quale componente di più consorzi;
 - d. è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione nell'elenco in questione.
3. Qualora gli operatori economici che presentano la domanda d'iscrizione incorrano in uno dei suddetti divieti, il Comune di Santa Maria a Vico prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

Art. 66 Categorie di lavori, servizi e forniture

1. L'identificazione e la scelta delle categorie di lavori, servizi e forniture per le quali gli operatori economici intendono essere iscritti, deve trovare debito riscontro nella documentazione presentata ed in particolare alla dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al successivo Art. 67 .
2. Il Comune di Santa Maria a Vico si riserva di aggiornare e/o modificare in ogni momento le categorie di lavori di cui al predetto elenco.

Art. 67 Requisiti richiesti

1. Gli operatori economici di cui all'art.45 del D.lgs.50 del 2016 e ss.mm. e ii. per essere iscritti nell'elenco devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. non trovarsi nelle condizioni che comportano l'esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm. e ii.;
 - b. essere in regola con le disposizioni di cui alla legge n. 68 del 1999 e ss.mm. e ii. in materia di diritto al lavoro dei disabili;
 - c. possedere tutti i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 90 del D.P.R. 207 del 2010 e ss.mm. e ii. (in vigore in via transitoria ai sensi dell'art. 216 comma 14 del D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm. e ii.) per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 oneri della sicurezza compresi al netto dell'IVA o in alternativa attestazione, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.

Art. 68 Accoglimento dell'istanza

1. L'iscrizione è subordinata all'esito dei controlli che il Comune di Santa Maria a Vico effettua, anche a campione, delle dichiarazioni rese nella domanda medesima nonché della documentazione ad essa allegata.
2. Ai fini dell'iscrizione sarà considerato l'ordine progressivo di ricezione delle domande purché le stesse risultino regolari e complete della documentazione richiesta.
3. Il Comune di Santa Maria a Vico effettua un primo esame verificando la sussistenza dei requisiti formali (ad esempio, sottoscrizione della domanda a cura del Legale Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma ecc.), nonché la completezza delle dichiarazioni.
4. In difetto di elementi ostativi, e fatta salva comunque la possibilità di procedere ai controlli a campione e se del caso all'adozione del provvedimento di cancellazione anche successivamente, il Comune di Santa Maria a Vico comunica l'avvenuta iscrizione nell'elenco, entro i 60 giorni dal ricevimento delle domande.
5. Con apposita comunicazione, inviata anche solo al recapito e-mail indicato dall'operatore economico in sede di domanda di iscrizione, il Comune di Santa Maria a Vico informa l'operatore economico circa le eventuali carenze di dichiarazioni o di documentazione e lo invita ad effettuare le opportune integrazioni entro un termine perentorio, decorso inutilmente il quale, la domanda decade.

6. Nel caso in cui il Comune di Santa Maria a Vico ravvisasse la necessità di acquisire chiarimenti o precisazioni, sarà cura dell'operatore economico fornire esaustivo riscontro nel termine assegnato o, in mancanza, entro sette giorni dalla richiesta; in tale ipotesi, l'iscrizione decorrerà comunque dalla ricezione della domanda.
7. Viceversa, qualora la domanda sia priva di sottoscrizione o carente della documentazione prevista, l'iscrizione avrà decorrenza dalla data di acquisizione dei documenti mancanti, a seguito della richiesta formulata dal Comune.
8. L'elenco in questione, verrà diffuso e aggiornato con pubblicazione:
 - a. nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" del Comune di Santa Maria a Vico;
 - b. nell'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo www.comunesantamariaavico.it, alla sezione "bandi, avvisi";
 - c. pubblicando un avviso sulla GURI.

Art. 69 Validità dell'iscrizione, Variazioni e Aggiornamenti all'elenco

1. Gli operatori economici rimarranno iscritti nell'elenco fino all'adozione di un atto di cancellazione.
2. Ogni qualvolta si verificano variazioni rispetto alle dichiarazioni già rese, ovvero relative alla documentazione fornita, l'operatore economico deve comunicarlo tempestivamente a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC, e comunque non oltre il trentesimo giorno da quando le stesse sono intervenute, esclusivamente al Comune di Santa Maria a Vico.
3. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.
4. Nel caso di mancata comunicazione nei tempi e con le modalità previste si provvederà alla sospensione dall'elenco dell'operatore economico inadempiente nei termini di cui al successivo Art. 70 .
5. L'operatore economico già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie di specializzazione e/o importi, secondo il modello allegato al presente regolamento sub "C" e contenente tutta la documentazione comprovante la richiesta di estensione.
6. L'aggiornamento riguarderà: iscrizione di nuove imprese, variazioni e/o integrazioni delle imprese già iscritte, cancellazione di imprese già iscritte.

Art. 70 Riduzione e Sospensione dell'iscrizione

1. Il Comune di Santa Maria a Vico, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica periodica dei requisiti, anche a campione, ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, alla riduzione della stessa, dandone comunicazione all'operatore economico interessato il quale, nel termine massimo di dieci giorni, potrà fornire la documentazione o i chiarimenti necessari alla rimozione delle cause ostative.

Art. 71 Cancellazione dall'elenco

1. L'operatore economico che ha conseguito l'iscrizione nell'elenco può, in qualsiasi momento, chiedere al Comune di Santa Maria a Vico di essere cancellato dall'elenco medesimo.
2. La richiesta di cancellazione deve essere formulata dal Legale Rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di firma.
3. La cancellazione dall'elenco degli operatori economici iscritti avverrà d'ufficio in caso di:
 - a. perdita dei requisiti di iscrizione accertati anche a seguito di verifiche a campione; -per cessazione dell'attività, procedura di liquidazione o di fallimento;
 - b. per omessa o anche parziale comunicazione, nei tempi e con le modalità richieste dal precedente art. 6;
 - c. per accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Santa Maria a Vico ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
 - d. per mancato rispetto degli obblighi contrattuali con conseguente risoluzione a danno dell'operatore economico;
 - e. per accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi;
 - f. per accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara;
 - g. mancata risposta agli inviti, per almeno tre volte, senza fornire adeguata motivazione in merito.

4. Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all'operatore economico dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni.
5. Decorso tale termine in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.
6. Tutti i casi di cancellazione, sia a domanda che d'ufficio, comportano l'impossibilità di essere reinseriti nell'elenco per il periodo di un anno decorrente dalla data di comunicazione della cancellazione, qualora dovesse essere presentata nuova domanda di iscrizione.
7. La documentazione già presentata non verrà restituita, neppure su richiesta.
8. Il Comune di Santa Maria a Vico si riserva, in ogni caso, il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reinscrizione.

Art. 72 Modalità e procedure

1. L'elenco degli operatori economici sarà utilizzato per affidamento di lavori, servizi e forniture pubblici secondo le condizioni del presente regolamento ed ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e b), del D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm. e ii..
2. L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di gara potrà avvenire mediante rotazione o sorteggio tra i soggetti iscritti nell'elenco nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
3. L'Amministrazione ha comunque la facoltà di:
 - a. invitare operatori economici non iscritti nell'elenco;
 - b. prescindere dal criterio del sorteggio, invitando tutti gli operatori economici iscritti nella categoria oggetto dei lavori, quando risulti opportuno garantire una maggiore partecipazione alla singola procedura;
 - c. procedere ad affidamenti nei confronti di operatori economici non iscritti nell'elenco quando i lavori da eseguire abbiano caratteristiche tali da richiedere la sola partecipazione di operatori economici specifici, per la particolare natura dell'oggetto dell'affidamento, per l'elevato grado di specializzazione richiesto, per la necessità di particolari forniture di materiali protetti da brevetti di privativa industriale.

Art. 73 Avviso di costituzione dell'Elenco

1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della Delibera di approvazione del presente Regolamento il responsabile del Settore Lavori pubblici approverà uno specifico avviso di costituzione dell'Elenco di cui alla presente parte.
2. Con l'avviso sarà approvato, con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, l'elenco delle categorie omogenee di lavori, servizi e forniture di cui sarà costituito l'Elenco con la relativa modulistica..
3. Nel caso in cui l'Ente si doterà di una piattaforma digitale l'Ente sarà tenuto a costituire un Elenco elettronico.

Titolo Terzo - Le commissioni di gara

Art. 74 Premessa

1. Ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3. Per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara.
4. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Art. 75 Commissioni con commissari interni

1. E' da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendente dei diversi enti aggregati ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, del Codice dei contratti pubblici, anche se gli stessi non hanno perfezionato l'iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione che abbiano deliberato di dare vita alle medesime.
2. Appartengono sempre alla stazione appaltante e non devono essere iscritti all'albo il segretario e il custode della documentazione di gara, se diverso dal segretario.
3. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, è possibile nominare alcuni componenti interni, escluso il Presidente, nel rispetto del principio di rotazione.
4. Sono considerate di non particolare complessità i sistemi dinamici di acquisizione di cui all'art. 55 del Codice dei contratti pubblici, le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici e quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara.
5. Nel caso di affidamento di contratti per servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, relativi ad attività di ricerca e sviluppo, in considerazione della specificità dei profili, la stazione appaltante, quando ritiene che ricorrano le ragioni di cui all'art. 77, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, invia entro trenta giorni antecedenti il termine per la richiesta dell'elenco di candidati, una richiesta motivata all'Autorità per la selezione di componenti scelti tra un ristretto numero di esperti anche interni della medesima stazione appaltante.
6. Nella richiesta, la stazione appaltante deve indicare i motivi per cui ritiene che non si possa far ricorso a esperti selezionati con estrazione tra quelli presenti nelle sottosezioni dell'Albo. L'Autorità, può richiedere integrazioni alla documentazione prodotta o convocare in audizione la stazione appaltante. Ove l'Autorità non concordi su tutti o parte dei profili proposti procede con i criteri ordinari di estrazione nella sottosezione che la stazione appaltante deve comunque indicare nella richiesta.

Art. 76 Commissioni con commissari desunto dall'Albo ANAC

1. In via ordinaria le commissioni di gara sono composte da soggetti esterni alla Stazione Appaltante.
2. Essi sono individuati dalla stazione appaltante mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione.

3. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante.
4. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

Art. 77 Rinnovo del procedimento di gara

1. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Art. 78 Incompatibilità con il ruolo di commissario di gara

1. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
2. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.
3. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
4. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
5. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice.
6. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.

Art. 79 Spese per commissari di gara

1. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
2. Ai commissari interni non spetta alcun compenso per il ruolo ricoperto nella procedura di gara.
3. I compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni sono determinati con riferimento all'oggetto del contratto ed all'importo posto a base di gara secondo la seguente formula:

$$C_i = K \times C_{max} + C_{min} \times (1-k)$$

Dove

C_i è il compenso del commissario i -esimo;

C_{max} è il compenso lordo massimo indicato nell'Allegato "A" al "Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018" (G.U. n. 88 del 16 aprile 2018) per la diversa tipologia ivi indicata

C_{min} è il compenso lordo minimo indicato nell'Allegato "A" al "Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018" (G.U. n. 88 del 16 aprile 2018) per la diversa tipologia ivi indicata

K è il coefficiente di graduazione dei compensi per ciascun commissario all'interno dei limiti previsti secondo calcolato come di seguito:

$$K = 0,20 \times a + 0,10 \times b + 0,30 \times c + 0,30 \times d + e$$

Dove "a", "b", "c", "d" ed "e" sono desunti dalle tabelle seguenti:

Coefficiente "a" = il grado di complessità dell'affidamento	
1-5 criteri	0,25
1-5 criteri	0,50
10-15 criteri	0,75
più di 15 criteri	1,00
Coefficiente "b" = il numero dei lotti	
Lotto unico	0,25
Due lotti	0,50
Tre lotti	0,75
più di tre lotti	1,00
Coefficiente "c" = il numero atteso dei partecipanti	
1 - 5 partecipanti	0,25
6-10 partecipanti	0,50
11-20 partecipanti	0,75
più di 20 partecipanti	1,00
Coefficiente "d" = il criterio di attribuzione di punteggi	
Tutti criteri on/off e/o quantitativi	0,25
Prevalenza criteri on/off e/o quantitativi	0,50
Prevalenza criteri qualitativi	0,75
Tutti criteri qualitativi	1,00
Coefficiente "e" = ruolo	
Commissario di gara in commissione con tre componenti	0,03
Commissario di gara in commissione con tre componenti	0,00
Presidente	0,10

Art. 80 Periodo transitorio

1. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all' Albo di cui all' articolo 78 del Codice, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dal Responsabile del Settore competente secondo regole di competenza e trasparenza.

Titolo Quarto - Norme finali

Art. 81 Trattamento dei dati personali

1 Il Comune di Santa Maria a Vico, in ottemperanza all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informa gli operatori economici interessati all'iscrizione nell'elenco che: a) i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della iscrizione nell'elenco del Comune di Santa Maria a Vico, dell'espletamento delle eventuali gare e dell'eventuale esecuzione del contratto; b) il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi; c) il conferimento dei dati personali è facoltativo; d) in mancanza di conferimento e autorizzazione al trattamento dei dati personali l'interessato non potrà essere iscritto nell'elenco e sarà escluso; e) i dati potranno essere comunicati a terzi o diffusi solo nei limiti strettamente necessari per le finalità del punto "a" che precede e potranno venire a conoscenza i dipendenti del Comune di Santa Maria a Vico addetti alla tenuta dell'elenco nonché all'espletamento delle eventuali gare ed alla gestione del contratto quali incaricati del trattamento, nonché i professionisti espressamente incaricati; f) saranno garantiti all'interessato i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. g) titolare del trattamento è il Comune di Santa Maria a Vico.

Art. 82 Norme di coordinamento

1 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia al contenuto delle vigenti leggi e regolamenti in materia ed in particolare al d.lgs. n.50 del 2016 e ss.mm. e ii., al d.P.R. n.207 del 2010 (in vigore in via transitoria ai sensi dell'art. 216 comma 14 del D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm. e ii.) nonché al codice civile.

Art. 83 Norme di aggiornamento

- 1 La normativa sui Contratti pubblici è in continua evoluzione pertanto il presente Regolamento dovrà essere oggetto di costante aggiornamento.
- 2 Con cadenza annuale il presente Regolamento sarà sottoposto a verifica di funzionamento e, conseguentemente, adeguato per eliminare le eventuali inefficienze.

Art. 84 Entrata in vigore

1 Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 01.01.2019.